

Ordinanza sulle tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento militari

518.01

del 28 novembre 1996 (Stato il 28 gennaio 1997)

Il Dipartimento militare federale,

visto l'articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 29 agosto 1952¹⁾ concernente l'applicazione nell'esercito delle Convenzioni di Ginevra;
visto l'articolo 129a dell'ordinanza del 29 ottobre 1986²⁾ sui controlli PISA;
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l'allestimento e la consegna delle tessere d'identità militari grigia e blu (tessere d'identità) nonché della targhetta di riconoscimento militare.

Art. 2 Basi

Le tessere d'identità nonché la targhetta di riconoscimento sono consegnate in virtù:

- a. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949³⁾ per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
- b. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949⁴⁾ per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
- c. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949⁵⁾ relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
- d. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949⁶⁾ per la protezione delle persone civili in tempo di guerra;
- e. del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977⁷⁾ alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali;

RU 1997 177

1) RS 518.0

2) RS 511.22

3) RS 0.518.12

4) RS 0.518.23

5) RS 0.518.42

6) RS 0.518.51

7) RS 0.518.521

- f. del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977¹⁾ alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali.

Art. 3 Contenuto e forma

Il contenuto e la forma delle tessere d'identità e della targhetta di riconoscimento devono rispondere alle esigenze poste dalle quattro Convenzioni di Ginevra e dai due Protocolli aggiuntivi.

Art. 4 Utilizzazione

¹ In caso di conflitto armato, le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento servono alla protezione del loro titolare e come prova della sua nazionalità e identità, nel senso delle Convenzioni di Ginevra.

² La tessera d'identità grigia è valevole soltanto durante il servizio attivo e quando la persona porta l'uniforme militare, il bracciale federale o il bracciale della Croce Rossa.

³ La tessera d'identità blu e la targhetta di riconoscimento sono valevoli dal momento della loro consegna.

⁴ Non è consentito utilizzare le tessere d'identità come documenti di legittimazione civili.

⁵ La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile.

Sezione 2: Dati

Art. 5 Dati sulle tessere d'identità e sulla targhetta di riconoscimento

¹ La tessera d'identità grigia contiene i seguenti dati concernenti il titolare:

- a. il numero AVS come numero di matricola;
- b. il cognome;
- c. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale;
- d. la data di nascita con giorno, mese, anno;
- e. il grado militare o eventualmente la funzione d'ufficiale;
- f. il bollo a secco «Stato maggiore generale, Gruppo del personale dell'esercito»;
- g. la firma.

² Del titolare, la tessera d'identità blu contiene inoltre:

- a. la statura, il colore degli occhi e dei capelli;
- b. i segni particolari;
- c. una fotografia recente, formato passaporto;
- d. la funzione militare che dà diritto alla tessera blu.

³ Del titolare, la targhetta di riconoscimento contiene:

- a. sul recto
 1. il numero AVS come numero di matricola;

¹⁾ RS 0.518.522

2. il cognome;
 3. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale;
 4. la data di nascita con giorno, mese, anno;
- b. sul verso
1. la designazione dello Stato (CH);
 2. la croce svizzera.

⁴ Per i titolari di un libretto di servizio, i dati delle tessere d'identità e della targhetta di riconoscimento devono corrispondere ai dati iscritti nel libretto di servizio.

Art. 6 Raccolta dei dati

¹ I dati necessari per le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento sono richiesti al Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) nella misura in cui le persone sono registrate nel PISA.

² I dati di persone non registrate nel PISA sono raccolti presso le aziende militari (art. 7 cpv. 1 e 4).

Sezione 3: Consegna e ritiro

Art. 7 Consegna

¹ Ricevono la tessera d'identità grigia in occasione di una mobilitazione o su ordine del capo dello Stato maggiore generale:

- a. tutti i militari;
- b. il personale di imprese private, stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, in virtù dell'articolo 81 della legge militare¹⁾, ha decretato l'esercizio militare;
- c. le persone attribuite o assegnate all'esercito giusta l'articolo 6 della legge militare;
- d. tutte le altre persone impiegate nell'esercito;
- e. i membri del Corpo delle guardie di confine.

² Ricevono la tessera d'identità blu nella scuola reclute, nei corsi d'addestramento o nei corsi d'istruzione e in occasione di mutazioni:

- a. il personale sanitario;
- b. gli aiuti sanitari volontari;
- c. gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa;
- d. i militari della fanfara dell'esercito e delle fanfare militari;
- e. il personale religioso.

³ Ricevono una targhetta di riconoscimento:

- a. dopo il reclutamento:
 1. tutti i militari,
 2. gli aiuti sanitari volontari,
 3. i membri del Corpo delle guardie di confine,
 4. le persone che prestano servizio di promovimento della pace;

¹⁾ RS 510.10

- b. in occasione di una mobilitazione o su ordine del capo dello Stato maggiore generale:
1. il personale di imprese private, stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, in virtù dell'articolo 81 della legge militare, ha decretato l'esercizio militare;
 2. le persone attribuite o assegnate all'esercito giusta l'articolo 6 della legge militare;
 3. tutte le altre persone impiegate nell'esercito.

⁴ La tessera d'identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate al personale di imprese private, stabilimenti e aziende militari soltanto dopo che sia stato decretato l'esercizio militare. La consegna avviene per il tramite delle imprese private, degli stabilimenti e delle aziende militari.

Art. 8 Iscrizione nel libretto di servizio

¹ Le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell'equipaggiamento personale.

² La tessera d'identità blu è iscritta nel libretto di servizio dal comando della scuola nelle scuole reclute, mentre la targhetta di riconoscimento vi è iscritta dall'arsenale in occasione del primo equipaggiamento. La tessera d'identità grigia non è iscritta nel libretto di servizio.

Art. 9 Modifica dei dati

¹ In caso di modifica dei dati personali, il Gruppo del personale dell'esercito allestisce gratuitamente le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento.

² Il comandante di circondario o gli uffici amministrativi competenti, che procedono alla modifica dei dati personali nel libretto di servizio, trasmettono le modifiche, nonché la vecchia tessera d'identità e la vecchia targhetta di riconoscimento, al Gruppo del personale dell'esercito.

³ I cambiamenti di grado o di funzione d'ufficiale sono iscritti nella tessera d'identità blu dall'ufficio amministrativo competente a effettuare l'iscrizione del cambiamento nel libretto di servizio secondo le disposizioni sui controlli militari.

Art. 10 Perdita e danneggiamento

¹ Le tessere d'identità o le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione è chiesta al Gruppo del personale dell'esercito con il modulo 36.3:

- a. durante il servizio:
per il tramite del comandante sotto i cui ordini è prestato il servizio;
- b. fuori del servizio:
per il tramite del comandante di circondario, del caposezione, dell'arsenale o personalmente dalla persona interessata.

² Le persone che perdono o danneggiano la loro tessera d'identità o targhetta di riconoscimento si assumono le spese della sostituzione. L'indennizzo è stabilito secondo

l'appendice 1, numero 1.10 dell'ordinanza DMF del 10 gennaio 1991¹⁾ su le tasse e gli emolumenti.

Art. 11 Ritiro

¹ In caso di ritiro dell'equipaggiamento personale, si procede come segue:

- a. se l'equipaggiamento è conservato o depositato all'arsenale, la tessera d'identità blu è conservata con l'equipaggiamento;
- b. in caso di proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, la tessera d'identità blu è distrutta;
- c. dopo un servizio attivo, la tessera d'identità grigia è conservata con l'equipaggiamento personale, sempre che il DMF non disponga diversamente.

² Se la persona non possiede altri oggetti d'equipaggiamento, l'ufficio amministrativo che ritira l'equipaggiamento invia la tessera d'identità blu al Gruppo del personale dell'esercito indicando il motivo del ritiro.

³ La targhetta di riconoscimento non viene ritirata.

Sezione 4: Allestimento

Art. 12

¹ Il Gruppo del personale dell'esercito allestisce e consegna la tessera d'identità blu, la targhetta di riconoscimento nonché, in collaborazione con la Divisione principale dell'informatica del DMF, la tessera d'identità grigia.

² Se un cambiamento di funzione, un trasferimento o una nuova incorporazione esige il rilascio di una tessera d'identità blu, l'ufficio amministrativo che deve eseguire la mutazione invia il libretto di servizio per l'allestimento della tessera d'identità blu al Gruppo del personale dell'esercito.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

Il Gruppo del personale dell'esercito è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 14 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 24 dicembre 1991²⁾ su le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento militari è abrogata.

² L'ordinanza DMF del 10 gennaio 1991¹⁾ su le tasse e gli emolumenti è modificata come segue:

1) RS 510.461

2) [RU 1992 1565]

Appendice 1, numero 1.10...¹⁾**Art. 15** Disposizioni transitorie

La tessera d'identità grigia appartenente alle persone seguenti è lasciata nel libretto di servizio e non è aggiornata né sostituita:

- a. persone della classe del 1976 e più vecchie;
- b. persone della classe del 1977 e più giovani, sempre che siano state reclutate anticipatamente o per qualsiasi altro motivo siano in possesso di una tessera d'identità grigia.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

¹⁾ Testo inserito nell'O menzionata.